

PROVVEDIMENTO N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2016

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008, CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE;
- AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE;
- AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 3 DEL 21 MAGGIO 2013, CONCERNENTE MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI SISTEMATICHE.

Relazione

Il Provvedimento reca le modifiche alla normativa contabile che, ai sensi degli articoli 90, comma 1, e 102, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), si rendono necessarie per tener conto delle novità introdotte dal nuovo *framework Solvency II*.

Il Provvedimento, in particolare, aggiorna gli esistenti Regolamenti dell'Istituto in materia di bilancio civilistico *local gaap* (Regolamento ISVAP n. 22/2008), recependo disposizioni precedentemente contenute in altri Regolamenti, e bilancio redatto in conformità ai principi IAS/IFRS (Regolamento ISVAP n. 7/2007). La revisione della normativa di bilancio è dovuta all'entrata in vigore del regime *Solvency II* che ha comportato, tra l'altro, la separazione tra il bilancio civilistico (fondato principalmente sul costo storico) e le valutazioni ai fini di vigilanza (basate sul principio della *market-consistency*) ed ha eliminato le figure dell'attuario incaricato e dell'attuario revisore.

Con l'occasione, le disposizioni regolamentari sono state aggiornate per riflettere le modifiche apportate alla normativa contabile primaria (codice civile e d.lgs. 173/97) in occasione del recepimento della Direttiva *Accounting* (2016/34/UE), ad opera del D. Lgs 139/2015.

Gli articoli da 1 a 29 del Provvedimento riguardano le modifiche al Regolamento n. 22/2008. In tale revisione sono stati contenuti al minimo i cambiamenti per dare continuità alle attuali norme, mantenendo il più possibile la struttura del Regolamento n. 22/2008, al quale vengono aggiunte le ulteriori disposizioni in materia di riserve tecniche danni e vita del lavoro diretto (Regolamenti ISVAP nn. 16/2008 e 21/2008), riserve tecniche dell'attività di riassicurazione (Regolamento ISVAP n. 33/2010) ed investimenti (Regolamento ISVAP n. 36/2011¹). Le principali modifiche hanno riguardato:

¹ Come specificato nell'art. 32 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è stato abrogato ad eccezione degli articoli 14 e 15, i quali si applicano fino all'entrata in vigore del provvedimento IVASS recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

- modulistica di vigilanza (artt. 8, 12, 14 e 15 relativi agli artt. 6, 12, 14 e 15 del Reg. n. 22/2008): tale informativa - ridenominata “informazioni aggiuntive” - è stata ridotta, per il bilancio d’esercizio e per la relazione semestrale, per tener conto del nuovo set informativo legato al *reporting Solvency II*. Sono state mantenute le informazioni sull’andamento economico (non contemplate, in maniera completa, dal *reporting Solvency II*), alcune specificità nazionali (es. sinistri CARD), alcune informazioni sulle riserve tecniche (nella sola modulistica annuale);
- trasmissione del bilancio e della relazione semestrale (artt. 9 e 13 relativi agli artt. 7 e 13 del Reg. n. 22/2008): l’invio cartaceo è stato sostituito con la trasmissione digitale in linea con la normativa primaria;
- relazione semestrale (artt. 11 e 25 relativi agli artt. 9 e 27 del Reg. n. 22/2008): in considerazione del nuovo set informativo disponibile con il *reporting Solvency II*, sono state mantenute le sole informazioni quali/quantitative sull’andamento economico e l’obbligatorietà della approvazione da parte del consiglio di amministrazione mentre è stato eliminato l’obbligo di certificazione da parte della società di revisione;
- disposizioni generali sul calcolo delle riserve tecniche (art. 20 relativo agli artt. da 23-bis a 23-*quater* del Reg. n. 22/2008): si ripropongono le disposizioni in materia di riserve tecniche (vita, danni e di riassicurazione) contenute negli artt. 32, comma 3, 36 e 37 abrogati e nell’art. 64 del CAP modificato, in occasione del recepimento di *Solvency II*;
- disposizioni in materia di investimenti (art. 20 relativo agli artt. da 23-*quinquies* a 23-*septies* del Reg. n. 22/2008): si ripropongono le disposizioni dell’abrogato Regolamento n. 36/2011 (investimenti) che riguardano la classificazione del portafoglio titoli, le operazioni su titoli assegnati al comparto durevole e la valutazione di strumenti finanziari derivati;
- revisione legale dei conti (artt. da 21 a 24 relativi agli artt. da 24 a 26 del Reg. n. 22/2008): il giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche è stato attribuito al revisore legale/società di revisione come previsto dall’art. 102, comma 2, del CAP; le risultanze dell’attività svolta sono riportate in un resoconto analitico;
- Direttiva Accounting: è stato modificato lo schema di stato patrimoniale, eliminato il prospetto dei conti d’ordine e modificata la nota integrativa con riguardo all’ammortamento degli attivi immateriali;
- disposizioni specifiche sulle riserve tecniche vita (art. 29 relativo all’allegato 14 al Reg. n. 22/2008): le disposizioni sulle riserve tecniche vita (lavoro diretto), contenute nel Regolamento n. 21/2008, sono riportate in allegato al nuovo testo del Regolamento. Il tasso massimo garantibile (TMG) è stato ridenominato in “tasso annuo di riferimento” (TAR) ed utilizzato per il solo calcolo delle riserve tecniche; il compito di redigere la relazione tecnica al bilancio e la relazione sul rendimento prevedibile, prima spettante all’attuario incaricato, è attribuito alla funzione attuariale;
- disposizioni specifiche sulle riserve tecniche danni (art. 29 relativo all’allegato 15 al Reg. n. 22/2008): le disposizioni sulle riserve tecniche danni (lavoro diretto), contenute nel Regolamento n. 16/2008, sono state riprese e riportate in allegato al nuovo testo del Regolamento. Il compito di redigere la relazione tecnica al bilancio sui rami RC Auto, prima spettante all’attuario incaricato, è attribuito alla funzione attuariale;
- disposizioni specifiche sulle riserve tecniche della riassicurazione (art. 29 relativo all’allegato 16 al Reg. n. 22/2008): le disposizioni sulle riserve tecniche di riassicurazione, contenute nel Regolamento n. 33/2010 (Parte III, titolo I), sono state incluse in allegato al nuovo testo del Regolamento. Il compito della verifica delle riserve tecniche (inclusa la riserva sinistri) nonché della redazione della relativa relazione è stato affidato alla funzione attuariale.

Gli articoli da 30 a 59 del Provvedimento riguardano le modifiche al Regolamento n. 7/2007, in gran parte analoghe alle scelte sottostanti alla revisione del Regolamento n. 22/2008:

- relazione semestrale IAS/IFRS e consolidata (artt. 44 e 55 relativi agli artt. 13 e 28 del Reg. n. 7/2007): sono state mantenute le sole informazioni non contenute nel *reporting Solvency II* (conto economico e commento alla gestione) e l'obbligatorietà della approvazione da parte del consiglio di amministrazione; non è più previsto l'obbligo della certificazione da parte della società di revisione;
- bilancio consolidato per sottogruppi nazionali di gruppi europei (art. 49 relativo all'art. 20 del Reg. n. 7/2007): a tali sottogruppi è consentito di sostituire l'invio del bilancio consolidato "ufficiale" con un bilancio consolidato "semplificato" (costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota integrativa senza gli allegati/prospetti) e non soggetto a revisione contabile;
- modulistica di vigilanza relativa al bilancio consolidato (all. 6): sono mantenute l'Informativa sui premi e la Relazione sulle poste di bilancio consolidato mentre si eliminano gli altri moduli in quanto sostituiti dal *reporting Solvency II*;
- revisione legale dei conti (artt. 40 e 41 relativi agli artt. 10 e 11 del Reg. n. 7/2007): il giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche è attribuito al revisore legale o alla società di revisione; le risultanze dell'attività svolta sono riportate in un resoconto analitico;
- riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale (art. 42 relativo all'art. 11-*bis* del Reg. n. 7/2007): sono state incluse nel testo del regolamento le disposizioni per la determinazione delle riserve tecniche nel bilancio d'esercizio IAS/IFRS ed i compiti che erano precedentemente contenuti nel Regolamento n. 21/2008;
- giudizio sul metodo adottato nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami 10 e 12 (art. 46 relativo all'art. 17 del Reg. n. 7/2007): il giudizio, prima spettante all'attuario incaricato, è attribuito alla funzione attuariale;
- trasmissione del bilancio e della relazione semestrale (artt. 43, 47, 54 e 57 relativi agli artt. 12, 18, 27 e 31 del Reg. n. 7/2007): l'invio dei documenti cartacei è sostituito con la trasmissione digitale, in linea con la normativa primaria.

L'articolo 60 contiene l'abrogazione dell'art. 5 del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013, gli articoli da 61-63 riguardano la pubblicazione, disposizioni transitorie ed entrata in vigore.

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa in quanto le modifiche apportate alla regolamentazione in discussione derivano dalla necessità di recepimento della Direttiva *Accounting*; dal ricollocamento di norme vigenti contenute in altri Regolamenti, dall'eliminazione di modulistica nazionale ormai sostituita dal *reporting Solvency II* ed anche in quanto si riducono gli oneri a carico delle imprese (ad esempio, trasmissione informatica e/o la semplificazione della struttura della relazione semestrale).